

Protocollo

concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffali e l'abrogazione dell'aggiunta del 14 luglio 1950 al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l'Italia

Concluso il 22 novembre 1958

Entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 1960

Art. 1

L'aggiunta al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l'Italia, firmata a Berna il 14 luglio 1950², e gli allegati alla medesima, saranno abrogati con l'entrata in vigore, per l'una e l'altra parte, delle concessioni tariffali convenute nei negoziati doganali, trattati a Ginevra in considerazione dell'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio^{3 4}.

Art. 2

Se l'una delle Parti contraenti cessasse d'essere vincolata agli obblighi stabiliti nell'Accordo generale⁵ le concessioni tariffali che i due Paesi si sono accordate nell'ambito dei negoziati doganali, trattati a Ginevra dal 20 maggio a oggi, rimarranno in vigore per la durata di sei mesi.

Tali concessioni, ove non fossero revocate tre mesi prima di quel termine, saranno mantenute in vigore, di tacita intesa, per un intervallo indeterminato, e potranno allora essere disdette in ogni tempo, rimanendo esecutive durante tre mesi a contare dal giorno della disdetta.

Art. 3

Il presente Protocollo estenderà del pari i suoi effetti al Principato del Liechtenstein, fino a tanto che questo sarà vincolato con la Svizzera da un trattato d'unione doganale⁶.

RU 1959 2044

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² [RU 1950 801 856, 1951 1327, 1958 240]

³ [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

⁴ RS 0.632.21

⁵ RS 0.632.21

⁶ RS 0.631.112.514

Art. 4

L'entrata in vigore del presente Protocollo è fatta dipendere dall'osservanza, dall'una e dall'altra parte, delle norme costituzionali dei due Paesi.

Fatto a Ginevra, in doppio esemplare, il 22 novembre 1958.

(Seguono le firme)

Scambio di lettere del 22 novembre 1958

Il Presidente
della Delegazione italiana

Ginevra, 22 novembre 1958

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera del seguente tenore:

«Mi riferisco al penultimo capoverso dell'aggiunta al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l'Italia, firmata a Berna il 14 luglio 1950⁷, e mi pregio di confermarle che nel corso dei negoziati tariffali tra la Svizzera e l'Italia, conclusi oggi, è stato convenuto per il caso in cui la nuova tariffa delle dogane svizzere⁸ dovesse entrare in vigore prima che la dichiarazione concernente l'adesione provvisoria della Confederazione Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio⁹ divenga applicabile alle relazioni tra la Svizzera e l'Italia, quanto segue:

A contare dall'entrata in vigore della nuova tariffa delle dogane svizzere, all'elenco B dell'aggiunta del 14 luglio 1950 sarà sostituito l'elenco delle concessioni svizzere, convenute nei detti negoziati tariffali; ciò temporaneamente, fino a tanto che non sia entrata in vigore quella dichiarazione d'adesione provvisoria.

La prego di confermarmi il suo accordo su quanto precede».

Nel confermarle il mio accordo su quanto precede, ho l'onore di comunicarle che, per quanto concerne il mettere in vigore le concessioni italiane, proporrò al mio Governo quanto segue:

Nel caso in cui il Governo svizzero mettesse in vigore le concessioni tariffali accordate all'Italia, prima che il Parlamento italiano abbia ratificato la dichiarazione concernente l'adesione provvisoria della Confederazione Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, il Governo italiano, allo scopo di poter attuare provvisoriamente i dazi doganali italiani, convenuti a un'aliquota inferiore a quella presentemente applicata, presenterà una proposta in tale senso nella prima adunanza che la Commissione interparlamentare della tariffa doganale, competente in materia, terrà dopo che il Parlamento avrà approvato la legge intesa a prorogare al Governo la delegazione delle competenze circa alla sospensione o alla diminuzione delle aliquote doganali.

Gradite, signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Parboni

⁷ [RU 1950 801 856, 1951 1327, 1958 240]

⁸ La tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10 allegato) è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

⁹ [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

